



**Comune di Acquappesa**  
Provincia di Cosenza

**Verbale di deliberazione del Consiglio comunale**

N. 14  
Del 17.05.2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO -  
APPROVAZIONE**

L'anno duemilatredecim il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 18,55 , presso la Sede comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
1) Giovanni Saverio Capua - Sindaco	X	
2) Spanò Giuseppe	X	
3) Avolio Mauro	X	
4) Andreoli Claudia	X	
5) Mollo Fabrizio		X
6) Maritato Franca		X
7) Sacco Giovanni	X	
8) Spina Francesco	X	
9) Iozzi Vincenzo		X
10) Brusca Salvatore	X	
11) Iozzi Concettina	X	
12) Tripicchio Francesco		X
13) Trotta Rodolfo	X	

**Cons. presenti n. 9 – Cons. assenti: n. 4 - Seduta pubblica –  
Sessione Ordinaria**

Assiste la seduta il Segretario C.le, dr Silvio Bastardi;

Assume la Presidenza l'avv. Claudia Andreoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale invita alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno e di cui all'oggetto.



SI ASSENTA E NON PARTECIPA ALLA VOTAZIONE FABRIZIO MOLLO (ORE 20.45).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito di accertamenti e liquidazioni di tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, nonché a seguito di sentenze delle competenti amministrazioni tributarie, divenute esecutive, diversi contribuenti maturano un debito tributario, in alcuni casi di importo assai rilevante, per cui, specialmente coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio economico, vengono a trovarsi nella assoluta impossibilità di onorare il debito tributario in una unica soluzione;

Riscontrata la necessità, anche al fine di evitare infruttuose azioni coattive, concedere la rateizzazione del debito di cui trattasi in un certo numero di rate mensili in rapporto alla entità del debito stesso, a quei soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;

Ritenuto di dover disciplinare tale istituto con apposito regolamento comunale;

Visto l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, in ordine alla potestà regolamentare, al comma 1, testualmente recita:

**"52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.**

*1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

Visto lo schema del regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Viste le circolari della Presidenza del consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1/1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Giuda alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Visto lo statuto comunale;

Udita la proposta illustrata dal Vicesindaco (all.1)

Con voto unanime e favorevole dei presenti

### DELIBERA

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:



**"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI  
TRIBUTARI".**


- 2) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento è inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

In un momento di grave crisi economica e di notevole difficoltà degli enti pubblici, in particolare i Comuni, a poter onorare gli impegni con i fornitori di merci e servizi, oltre che professionisti, il regolamento che ci accingiamo a votare, costituisce un passo importante che mette sia l'Ente che i cittadini su un piano paritario. Infatti detto regolamento prevede oltre ai criteri di regolamentazione di dilazione e/o rateizzazione dei debiti di natura tributaria, anche la possibilità, prevista dall'art. 12 del Regolamento, da parte di soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizio, di compensare i crediti medesimi con i debiti relativi a obblighi tributari.

20/12/05/2013



Comune di ACQUAPPESA

Provincia di COSENZA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

## SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.		
2	Requisiti oggettivi e soggettivi	8	provvedimento di concessione o diniego
3	Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento	9	Principi in materia di compensazioni
4	Modalità di dilazione e/o rateizzazione	10	Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
	interessi	11	Compensazione tra tributi diversi
5	Domanda di concessione	12	Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari
6			Disposizioni finali
7	procedimento	13/14	



## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, COSAP, Canone Idrico Integrato, Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

## ART. 2

### REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive:

lo stato di salute proprio o dei propri familiari- ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

§ Disoccupato iscritto al collocamento;

§ Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;

§ Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

§ Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

§ Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

§ Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

§ Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;

§ Altro;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

§ Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

§ Certificazione mobilità/cassa integrazione;

§ Certificato disoccupazione;

§ Altro;



### Art. 3

#### CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

### ART. 4

#### MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 300,00 nessuna dilazione;
- da € 300,01 a € 619,74 fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 619,75 a € 1.549,37 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 1.549,38 a € 3.098,74 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da € 3.098,75 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da € 5.164,58 a € 11.362,05 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da € 11.362,06 a € 15.493,78 fino ad un massimo di 42 rate mensili
- da € 15.493,79 a € 21.691,18 fino ad un massimo di 54 rate mensili
- da € 21.691,19 a € 28.405,12 fino ad un massimo di 65 rate mensili
Oltre € 28.405,13 fino ad un massimo di 70 rate mensili

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.



**ART. 5**  
**INTERESSI**

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

**ART. 6**  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**ART. 7**  
**PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4

gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

**ART. 8**  
**PROVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il



numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

## **CAPO II**

### **COMPENSAZIONE**

#### **Art. 9**

#### **PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE**

##### **Obbligazioni tributarie**

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa
  - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
  - per le somme da ingiunzioni di pagamento,
  - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

#### **Art. 10**

##### **Compensazione nell'ambito dello stesso tributo**

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può

essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI, IMU), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, TARSU, TARES, Oneri d'urbanizzazione;
- 5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.



6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

#### ART. 11

##### Compensazione tra tributi diversi

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
- 6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato,



#### Art. 12

##### Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Acquappesa in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i

medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del

tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

5) modalità di compensazione. L'Ufficio Finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente una reversale ed un mandato.



### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 13

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.


#### Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Gli allegati sono depositati in atti d'ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto

PP  
2  
FR



**Il presente regolamento:**

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ...., in data  
.....;


- la deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per ..... giorni consecutivi dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso mediante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla disposizione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il Responsabile del Servizio**


.....

.....



Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Avv. Claudia Andreoli



**Il Segretario**  
Dr. Silvio Bastardi



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. (art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Data 17-05-2013



**Il Responsabile del Servizio**



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ **Reg. Pubbl.**

Il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLE NOTIFICHE**  
Sergio Capua